



COMUNE DI CANALE

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO
I.C.I.**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 60 in data 21 dicembre 2007*

SOMMARIO

<i>CAPO I: NORME GENERALI</i>	5
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	5
Art. 2 - Partecipazione della Giunta negli indirizzi programmatori	5
<i>CAPO II: DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA</i>	6
Art. 3 - Definizione di abitazione principale e sue pertinenze	6
Art. 4 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali	7
Art. 5 - Fabbricati fatiscenti	8
Art. 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili	8
Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta alle aree fabbricabili coltivate	9
Art. 8 - Dichiarazione	10
Art. 9 - Modalità di esecuzione del versamento	10
Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti	11
Art. 11 - Disposizioni in materia di sanzioni, interessi e ravvedimento	11
Art. 12 - Rimborsi	12
<i>CAPO III: NORME FINALI</i>	13
Art. 13 - Istituzione del compenso incentivante per il personale addetto	13
Art. 14 - Rinvio ad altre disposizioni	13
Art. 15 - Decorrenza e pubblicità del Regolamento	13
<i>INDICE ANALITICO</i>	15

CAPO I NORME GENERALI
--

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

Art. 2

Partecipazione della Giunta negli indirizzi programmatori

1. La Giunta Comunale, ogni anno, nella fase di predisposizione del Piano Economico di Gestione o del Piano Risorse Obiettivi, detterà gli indirizzi programmatori sulla gestione di accertamento, mirata al perseguimento e repressione dell'evasione impositiva.

CAPO II
DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 3

Definizione di abitazione principale e sue pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera abitazione principale quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica.

2. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto: l'autorimessa o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, con un massimo di una unità per ogni categoria catastale.

3. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale ha la residenza anagrafica, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

6. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

8. Le norme di cui al presente articolo hanno effetto con riferimento all'anno di imposta in cui entra in vigore il presente regolamento e per gli anni successivi.

Art. 4

Immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. L'esenzione dell'imposta prevista dall'Art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'Art. 87 comma 1 lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'Art. 16, lett. a) della Legge 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'Art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'Art. 10 del D.Lgs. 04 dicembre 1997, n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'Art. 11 dello stesso Decreto 460/1997.

Art. 5

Fabbricati fatiscenti

1. Ai sensi del comma 1, lett. h), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, si dispone che un fabbricato possa essere ritenuto "inagibile o inabitabile", ai fini della fruizione della riduzione d'imposta di cui all'Art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 662/1996, nel caso in cui lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile venga considerato tale dal Responsabile del Servizio Settore Edilizia e Urbanistica, ai sensi dell'art. 21 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. In alternativa il contribuente può attestare l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentarsi nei termini e secondo le modalità previsti per la dichiarazione ICI e comunque a seguito di ogni modificazione.

3. Solamente nel caso in cui per il fabbricato fatiscente sia stato rilasciato Permesso di costruire ovvero presentata Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera a) del D.P.R. 380/2001, per ristrutturazione edilizia, il contribuente può presentare, anche oltre il termine previsto dal comma precedente, la predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inagibilità o inabitabilità, a condizione che risultino chiaramente dagli atti l'inizio e la fine dei lavori.

Art. 6

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale, al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso, con apposito provvedimento determina periodicamente, e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno d'imposta, per zone omogenee, i valori medi venali di commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune di Canale. In assenza di modifiche i valori si intendono confermati per l'anno successivo.

2. Ai fini dell'accertamento dell'imposta verranno comunque ritenuti congrui i valori dichiarati dal contribuente in misura non inferiore agli importi stabiliti dal provvedimento di cui al comma precedente.

3. Ai fini della determinazione dei valori cui al comma 1 viene costituita, con provvedimento sindacale, apposita commissione con funzioni propositive e consultive.

4. La commissione è presieduta dal Sindaco pro - tempore o suo delegato ed è composta dal Responsabile del Settore Urbanistico, dal Responsabile del Servizio Tributario e da due esperti esterni.

Art. 7

Modalità di applicazione dell'imposta alle aree fabbricabili coltivate

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1) secondo periodo della lettera b) del D.Lgs. n. 504/1992, i terreni considerati fabbricabili dalle vigenti norme di Piano regolatore Comunale ovvero considerati fabbricabili in base alle effettive possibilità edificatorie determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono considerati non fabbricabili a condizione che:

a) siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale; si considerano tali rispettivamente:

- le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia, malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo;

- gli imprenditori di cui all'articolo 12 della legge 153/75;

b) siano posseduti da pensionati, già iscritti negli elenchi suddetti come coltivatori diretti, i quali continuano a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della propria famiglia, con loro conviventi e dediti in modo prevalente alla stessa attività agricola. In ogni caso, la forza lavorativa dei pensionati addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non

inferiore al 51% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente;

c) sui medesimi siano in corso attività indicate all'articolo 2135 codice civile;

d) l'effettiva prestazione di lavoro svolto dal nucleo familiare non sia inferiore alle 104 giornate lavorative annuali per i coltivatori diretti e non inferiori ai limiti del già citato articolo 12 legge n.153/75 per gli imprenditori agricoli a titolo principale.

2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti.

Art. 8

Dichiarazione

1. Le modificazioni dei dati ed elementi dichiarati e le compravendite, devono essere dichiarate con le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i..

Art. 9

Modalità di esecuzione del versamento

1. I versamenti in autotassazione vengono effettuati tramite concessionario della riscossione fino a quando il servizio tributi non risulti avere le risorse sufficienti per gestire tale prestazione.

2. È facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 223/2006, effettuare il versamento dell'imposta con il modello F24.

3. Ai sensi dell'Art. 59, primo comma, lettera I), del D.Lgs. n. 446/1997, si stabilisce che il versamento congiunto di norma non è ammesso. Tuttavia è possibile non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

4. Il versamento dell'imposta non è dovuto qualora l'importo da pagare per l'intero anno di riferimento non superi la cifra di euro 3,00.

Art. 10

Differimento dei termini per i versamenti

1. E' possibile differire i termini di versamento dell'imposta a seguito di ricevimento di avvisi di accertamento, qualora il contribuente dimostri gravi difficoltà a rispettare le scadenze previste dalla normativa vigente, secondo quanto disposto dall'articolo 31 del Regolamento generale delle Entrate comunali.

2. Il differimento di cui al comma precedente può essere concesso in caso di grave calamità naturale. In tal caso il soggetto danneggiato dovrà attenersi a quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i. e dall'Art. 5 del presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni in materia di sanzioni, interessi e ravvedimento

1. Per le violazioni concernenti l'Imposta Comunale sugli Immobili si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504/1992; dall'articolo 13, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 471/1997; dall'articolo 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

2. In caso di violazioni formali nelle dichiarazioni e nelle comunicazioni che non incidano sulla determinazione del tributo, non sono dovute sanzioni, salvo il caso di comportamento recidivo da parte del contribuente e di ripetute violazioni.

3. Il contribuente che autonomamente si accorga di avere ommesso o ritardato la presentazione della dichiarazione I.C.I. o di altri atti dovuti, ovvero il versamento dell'imposta, può avvalersi

dell'istituto del ravvedimento nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 12

Rimborsi

1. Le modalità e i termini per la richiesta di rimborso e la restituzione di somme indebitamente versate sono regolate dall'articolo 1, commi 164 e 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

CAPO III
NORME FINALI

Art. 13

Istituzione del compenso incentivante per il personale addetto

1. Ai sensi dell'Art. 59, 1° comma, lett. p) del D.Lgs. 446/1997, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati.

2. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

Art. 14

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni; alle altre disposizioni legislative vigenti in materia, nonché a quelle del Regolamento generale delle Entrate comunali.

Art. 15

Decorrenza e pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2008.

2. Il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi; copia del regolamento sarà tenuto in esposizione nell'Ufficio Tributi comunale, a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

INDICE ANALITICO

A	
Abitazione principale, definizione	6
Aree fabbricabili	
coltivate	9
determinazione del valore.....	8
C	
Compenso incentivante per il personale.....	13
D	
Denuncia.....	<i>Vedi Dichiarazione</i>
Dichiarazione	10
E	
Enti non commerciali, esenzione immobili.....	7
F	
Fabbricati fatiscenti	8
I	
Interessi	11
P	
Pertinenze dell'abitazione principale	6
R	
Ravvedimento.....	11
Rimborsi	12
S	
Sanzioni.....	11
V	
Versamenti	
congiunti	10
differimento termini.....	11
importi minimi.....	11
modalità di esecuzione.....	10
Violazioni formali	11